



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



ORDINANZA N. 19 del 08.06.2022

ORDINANZA PER TAGLIO ERBA, RIPULITURA DI AREE, PERTINENZE E CORTILI PRIVATI SITI NEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

Considerato che:

- con l'approssimarsi della stagione estiva e delle alte temperature, si determinerà il disseccamento delle erbacce creando seri e reali pericoli legati alla possibilità di innesco di incendi;
- l'intervento di taglio delle erbacce si rende obbligatorio e assume la connotazione dell'urgenza in considerazione di diversi ordini di fattori per la salvaguardia della salute e l'incolumità pubblica;
- la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali e che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che in associazione alle alte temperature, è fattore predisponente alla propagazione di parassiti dannosi tra cui le zecche, portatrici delle Rickettsie che causano la rickettsiosi, malattia molto pericolosa per l'uomo;

Vista la situazione di grave e reale pericolo costituita dalla presenza delle erbacce, non solo dal punto di vista sanitario ma, altresì per la circolazione veicolare;

Considerate le segnalazioni che pervengono all'Amministrazione dalle quali si evince che in molteplici aree di proprietà privata non sono ancora stati eseguiti i lavori di pulizia e del taglio delle erbacce infestanti;

Ritenuto quanto sopra premesso pregiudizievole per la salute, l'igiene e la sicurezza pubblica;

Ritenuto di dover porre rimedio alle problematiche segnalate;

Vista la Legge 21 novembre 2000, N. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833 che prevede tra l'altro la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale della vita;

Visto l'art. 117 della Costituzione che demanda agli Enti Locali la competenza di tutte le situazioni che possono creare potenziale pericolo tanto per la pubblica incolumità in generale che, per la sicurezza della circolazione veicolare, nonché per la preservazione del patrimonio ambientale e naturale dal pericolo di incendi;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

O R D I N A

Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni incolti, cortili, giardini e aree di pertinenza, ubicate nel territorio comunale e nei pressi di strade pubbliche o di pubblica servitù, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, così come individuate dal vigente Codice della Strada, di tenere le aree in questione sgombre



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione e, qualora fosse necessario, di disinfestare l'area, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi, di nidificazione di ratti, serpenti ecc., entro il termine perentorio del 30 giugno p.v.-

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste come sotto riportate, nonché all'attribuzione, alla proprietà inadempiente, delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

RAMMENTA ALTRESI' il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, **in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 a € 500,00)** previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali, sempre che il fatto non costituisca reato. Inoltre, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia affissa nei luoghi pubblici e pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet istituzionale del Comune, e trasmessa, per quanto di competenza, al locale Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Forestale.


Avverso la presente ordinanza possono essere promossi:

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni;
- ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 giorni
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

I termini per le impugnazioni sono tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

L'Ufficio di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palena, 08.06.2022



IL SINDACO
Claudio D'Emilio